INFORMATIVA RELATIVA A SINGOLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI IN UN CONTRATTO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. 11/2010

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale Viale della Vittoria, 21 – 00036 Palestrina (RM) – Tel. 06.953001 – Fax 06.9535188 -
Email: info@bancacentrolazio.net
Sito Internet: www. bancacentrolazio.net
Registro delle imprese della CCIAA di Roma n. 201/09
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 454 - Cod. ABI 08716.3
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

SERVIZI DI PAGAMENTO

La Banca, su richiesta del Cliente, può eseguire, in via occasionale, i seguenti servizi di pagamento non rientranti in un contratto - quadro:
a) **bonifico**: operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
b) **bollettino bancario Freccia e altri bollettini bancari**: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria. Il bollettino bancario consegnato allo sportello viene eseguito nella data richiesta dal cliente, anche dopo la scadenza. Per i pagamenti dei bollettini bancari effettuati presso lo sportello il cliente riceve una parte del modulo debitamente timbrata e siglata dallo sportellista che ha eseguito l'operazione di pagamento e la relativa contabile dove sono indicati i riferimenti principali del pagamento ed eventualmente le commissioni, se dovute. L'incarico alla banca, salvo i casi di legge, non può essere revocato;
c) **bollettino postale**: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale. Al momento della consegna del bollettino la banca consegna al debitore una contabile che conferma l'accettazione dell'incarico. Affinché il pagamento possa essere eseguito è necessario che il bollettino sia correttamente compilato in tutte le sue parti. Il pagamento avviene il giorno lavorativo successivo di consegna del bollettino allo sportello se viene quietanzato dalle Poste Italiane spa. La quietanza di pagamento è a disposizione in filiale dopo che le poste italiane hanno restituito alla banca il tagliando quietanzato. L'incarico alla banca può essere revocato entro la fine della giornata operativa in cui la banca ha ricevuto l'incarico;
e) **Ri.Ba**: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito. Il pagamento Ri.Ba può avvenire fino a scadenza e viene eseguito alla data di scadenza. Se il cliente debitore chiede alla banca di pagare una Ri.Ba domiciliata presso un'altra banca l'incarico deve pervenire alla banca entro il giorno prima della scadenza. Il pagamento avviene alla data di scadenza. Al pagamento effettuato della Ri.Ba il cliente riceve una quietanza di pagamento. Per tutti i pagamenti RiBa che hanno prodotto commissioni il cliente debitore riceve un riepilogo dettagliato di tutti gli effetti, il cui dettaglio è esposto sulla contabile che viene consegnata al momento dell'operazione comprensiva della quietanza;
f) **M.av** (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria. Per i pagamenti MAV effettuati presso lo sportello il cliente riceve una parte del modulo debitamente timbrata e siglata dallo sportellista che ha eseguito l'operazione di pagamento e la relativa contabile dove sono indicati i riferimenti principali del pagamento ed eventualmente le commissioni, se dovute. Il cliente può chiedere la revoca dell'ordine fino a quando quest'ultimo non sia stato eseguito;
g) **Rav (Ruoli Mediante Avviso)** – disposizione d'incasso inviata dalla Banca del Creditore ordinante oppure dal Concessionario (enti, concessionari etc.) direttamente al debitore il quale può provvedere al pagamento presso qualsiasi sportello bancario. Il RAV consegnato allo sportello viene eseguito nella data richiesta dal cliente, anche dopo la scadenza. Per i pagamenti RAV effettuati presso lo sportello il cliente riceve una parte del modulo debitamente timbrata e siglata dallo sportellista che ha eseguito l'operazione di pagamento e la relativa contabile dove sono indicati i riferimenti principali del pagamento ed eventualmente le commissioni, se dovute. Il cliente può chiedere la revoca dell'ordine fino a quando quest'ultimo non sia stato eseguito.

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le seguenti regole si applicano ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all'area dell'euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Esse si applicano, altresì, ai servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea, a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento sia insediata nella Comunità.

Ordine di pagamento
1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento[1] è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore.
2. L'ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità di volta in volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
3. L'ordine di pagamento deve riportare l'identificativo unico[2] del beneficiario, conformemente al quale la banca è tenuto a eseguirlo: a titolo esemplificativo: IBAN (bonifico Italia e bollettino bancario Freccia); IBAN e BIC (bonifico estero), coordinate d'azienda (RID), numero effetto (RiBa), numero incasso (Mav).

Ricezione dell'ordine di pagamento
1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa[3] per la banca del pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Di seguito è stabilito il limite orario (*cut-off*)[4] oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano pervenuti la giornata operativa successiva[5]:
Giorno lavorativo: ore 15:45
Giorno prefestivo: ore 11:45
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Rifiuto dell'ordine di pagamento
1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo paragrafo, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria all'esecuzione dell'ordine. Non integra un'ipotesi di rifiuto, quindi, l'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato come non ricevuto.

Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca
1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria banca.
2. Il consenso all'autorizzazione è revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo paragrafo.
3. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

[1] Per ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento (art. 1, comma 1, lett. o, del d.lgs. 11(2010).
[2] Per identificativo unico si intende «la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. 11/2010).
[3] Per giornata operativa si intende il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa (art. 1, comma 1, lett. u, del d.lgs. 11/2010).
[4] Detto limite, dispone l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 11/2010, è «fissato in prossimità della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alla modalità di trasmissione dell'ordine di pagamento».
[5] Inserire il limite orario

Irrevocabilità dell'ordine di pagamento.
1. Si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, l'ordine di pagamento dopo che esso sia stato ricevuto dalla banca del pagatore.
2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma 2, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del pagatore, del beneficiario e della sua banca.

Norme in tema di tempi di esecuzione.
1. La Banca accredita sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario le somme indicate dal Cliente nell'ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva dal momento della ricezione dell'ordine impartito dal Cliente. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, il predetto termine massimo è prorogato di una ulteriore giornata operativa.
2. Le norme contenute al comma 1 di questo articolo si applicano soltanto:
- alle operazioni di pagamento in euro;
- alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.

Data valuta e disponibilità dei fondi.
1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. Il presente paragrafo non si applica nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.[6]

Operazioni effettuate in modo inesatto e responsabilità della Banca nei confronti del Cliente
1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente (pagatore) della corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
2. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, deve comunicare tale circostanza alla Banca prima possibile e, comunque, entro tredici mesi dalla data di esecuzione dell'operazione.
3. Nel caso di esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto ad ottenere senza indugio il rimborso ovvero può richiedere alla Banca di rettificare l'operazione di pagamento; in ogni caso, ha sempre diritto ad ottenere il rimborso delle spese eventualmente addebitatigli in relazione all'operazione di pagamento contestata.
4. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.

Responsabilità per identificativi unici inesatti
1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico
2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento, anche qualora il cliente medesimo abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. La banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
3. Il cliente dovrà prestare particolare attenzione nell'utilizzo dell'identificativo unico, assicurandosi che lo stesso sia esatto. L'esecuzione di un ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dalla banca comporta la presunzione del corretto adempimento dell'ordine da parte della banca ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione. La presunzione di corretta esecuzione e l'esclusione della responsabilità operano anche qualora il cliente abbia fornito alla propria banca informazioni aggiuntive rispetto all'identificativo unico.

Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità poste dai paragrafi precedenti in capo alle banche non si applicano in caso di forza maggiore e caso fortuito e nelle ipotesi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese, oneri e commissioni

bonifico[7]	➢ 5€ ordinario ➢ 10€ urgente o importo rilevante superiore a 500.000€ ➢ 7,5€ verso paesi non EU +(0,15% min 5,16€)
bollettino bancario Freccia	0
pagamento bollette	2,00
Ri.Ba	1,55
M.av,	0
Rav	1,55

Spese rilascio fotocopie documentazione	€ 7,00
Spese per l'informativa obbligatoria relativa ad ogni operazione di pagamento	Gratuita
Spese per comunicazione di rifiuto obiettivamente giustificato dell'ordine	€ 0,00
Spese per il recupero dei fondi a seguito di inesatta indicazione dell'identificativo unico	€ 0,00
Spesa per revoca dell'ordine	€ 0,00
Spese per conversione valutaria	€ 2,58 + 0,2% Cambio BCE giorno precedente
Tasso di cambio *(modalità di rilevazione del cambio)*	Giorno lavorativo precedente l'operazione (per i tassi di cambio e le condizioni economiche si rinvia al cartello dei cambi esposto nei locali aperti al pubblico)

SANZIONI E RECLAMI

Sanzioni
1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario[8] e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11/2010, di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 32 del d.lgs. 11/2010 ed all'art. 144 del TUB.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (V.le della Vittoria 21, 00036 PALESTRINA) o inviando un'e-mail all'indirizzo ufficioreclami@bancacentrolazio.net che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro può ricorrere al giudice oppure:
1. può rivolgersi all' *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
2. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal *ConciliatoreBancarioFinanziario* - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
4. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

6 Le norme contenute in questo paragrafo non possono essere oggetto di deroga contrattuale.
7 Laddove applicabile, in caso di valuta estera, saranno applicati i cambi come da listino esposto nei locali della Banca.
8 Artt. 126-bis e ss. TUB